Domanda secondo l'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr), articolo 3 capoverso 5 lettera c

1. Richiedente[1]

Tipo di richiedente	Stabilimento di fabbricazione svizzero		Altro soggetto che effettua l'immissione in commercio
Numero unico di identificazione delle imprese (IDI)			
Azienda			
Via		Numero	
NPA		Luogo	

2. Persona di contatto

Cognome		Nome	
Telefono		E-mail	

3. Indicazioni relative al sistema volontario riconosciuto nell'ambito dell'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo l'articolo 30 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2018/2001

Denominazione del sistema volontario o nazionale di certificazione del soggetto che effettua l'immissione in commercio	
Numero di identificazione del certificato	

Attenzione: ogni immissione in commercio deve essere accompagnata da una documentazione del rispettivo sistema di certificazione che attesti che il combustibile o carburante rinnovabile appartiene a una delle seguenti categorie:

- il combustibile o carburante rinnovabile è stato prodotto a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni secondo l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. Oltre ai

[1] Nel presente modulo la forma maschile si riferisce a persone di entrambi i sessi.

carburanti derivati da rifiuti e residui, l'allegato IX riguarda anche carburanti più avanzati per i quali non si può presumere in generale che i requisiti siano automaticamente soddisfatti o che non siano in diretta concorrenza con la produzione alimentare. Per questo motivo, sono escluse dal presente capoverso sia le alghe (all. IX parte A lett. a) sia altre materie cellulosiche di origine non alimentare (all. IX parte A lett. p), come ad esempio il miscanto cinese (Miscanthus sinensis). Per i combustibili o carburanti ottenuti da queste materie prime sussiste tuttavia la possibilità di fornire la prova secondo l'articolo 4 capoverso 3;

- il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante rinnovabile di origine non biologica secondo l'articolo 2 punto 36 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta;
- il combustibile o carburante rinnovabile è un carburante derivante da carbonio riciclato secondo l'articolo 2 punto 35 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta. La definizione include i combustibili o carburanti prodotti a partire da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile non più idonei al riciclaggio, nonché combustibili o carburanti prodotti a partire da gas derivante come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di trattamento dei rifiuti o da gas di scarico di origine non rinnovabile.

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver preso atto delle spiegazioni relative al modulo e di averlo compilato in modo veritiero.

Si impegna a comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ogni modifica che potrebbe comportare il mancato adempimento delle esigenze per l'immissione in commercio.

Prende inoltre atto del fatto che:

- **la violazione dell'obbligo d'informare o la fornitura intenzionale di dati inesatti costituisce una violazione dell'obbligo d'informare secondo l'articolo 46 LPAmb ed è sanzionata con una multa;**
- **viola l'articolo 60 capoverso 1 lettera t LPAmb ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:**
  - **mette in commercio intenzionalmente carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35*d* capoverso 1 o 4 LPAmb, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete, e**
  - **viola il divieto di cui all'articolo 35*d* capoverso 2 LPAmb.**

Luogo	Data	Firma giuridicamente valida

Allegati:

Certificato di cui al punto 3

Spiegazioni relative al modulo principale OCoCr, articolo 3 capoverso 5 lettera c

1. Basi legali

Secondo l'articolo 35*d* della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS *814.01*), i combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche (cpv. 1) e i combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio (cpv. 2). Inoltre, il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze ecologiche anche per l'immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali. L'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr) concretizza le disposizioni dei capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 35*d* LPAmb. Il capoverso 2 non viene ulteriormente precisato, in quanto il divieto di immissione sul mercato di combustibili o carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali è disciplinato in modo esaustivo dalla legge. Un'autorizzazione per l'immissione in commercio viene rilasciata su richiesta; si applica una procedura semplificata per i combustibili o carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni, fruenti dell'agevolazione fiscale o con certificato secondo l'allegato 1 dell'ordinanza. Se la domanda è accolta, l'UFAM comunica per scritto al richiedente un numero di prova.

In virtù del numero 11 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM; RS *814.014*), per l'elaborazione delle domande relative all'omologazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 4 OCoCr viene riscosso un emolumento. Si applicano le aliquote seguenti:

– elaborazione delle domande relative all'omologazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 4 OCoCr	secondo il dispendio ma al massimo Fr. 10 000

L'emolumento è dovuto anche in caso di valutazione negativa di una domanda.

2. Principi

Il presente modulo deve essere utilizzato se la prova del rispetto delle esigenze ecologiche deve essere fornita mediante un sistema volontario riconosciuto dall'UE nell'ambito dell'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo l'articolo 30 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2018/2001. In tutti gli altri casi, utilizzare il modulo principale OCoCr.

3. Obbligo di notifica del richiedente in caso di cambiamenti relativi alle indicazioni fornite

Il richiedente deve comunicare senza indugio all'UFAM le modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute (art. 5 OCoCr). L'UFAM valuta poi se deve essere presentata una nuova domanda.

4. Delitti e contravvenzioni

La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare o la fornitura intenzionale di informazioni inesatte nella domanda costituisce una violazione dell'obbligo d'informare di cui all'articolo 46 LPAmb ed è sanzionata con una multa (art. 61 cpv. 1 lett. o LPAmb). Chiunque mette in commercio intenzionalmente carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35*d* capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete, e chiunque viola il divieto di cui all'articolo 35*d* capoverso 2, viola l'articolo 60 capoverso 1 lettera t risp. u ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.